

Prot. 164706 /RU

Roma, 22 dicembre 2010

COMUNICATO

Determinazione Direttoriale riguardante i procedimenti amministrativi e le modalità operative della procedura semplificata di dichiarazione incompleta, di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il regime del transito comunitario/comune.

L'Agencia delle Dogane informa che con la Determinazione n.158326/RU del 14 dicembre 2010 è stato sostituito il Decreto del 7.12.2000 concernente le autorizzazioni e le modalità di applicazione relative alle procedure semplificate.

Si segnalano al riguardo le seguenti novità:

- modifica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in parola:
 - per i Centri di Assistenza Doganale, gli organi competenti al rilascio sono le Direzioni regionali, interregionali e provinciali competenti in relazione al luogo dove il richiedente tiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali;
 - per gli altri soggetti richiedenti gli organi competenti al rilascio sono gli Uffici delle Dogane competenti in relazione al luogo in cui il soggetto richiedente tiene la contabilità principale relativa alle operazioni doganali;
- in conformità alla normativa comunitaria, nell'iter amministrativo è prevista una fase preliminare di valutazione dell'istanza;
- sono state definite le modalità per l'adeguamento delle autorizzazioni alla procedura di domiciliazione e di dichiarazione semplificata, rilasciate secondo la disciplina precedente al reg. CE 1192/2008, ai criteri e condizioni introdotti dal citato regolamento comunitario;
- sono stati predisposti modelli di istanza e di autorizzazione per le procedure semplificate di speditore e di destinatario autorizzato nel regime del transito al fine di armonizzare l'utilizzo delle suddette procedure sul territorio nazionale;
- viene prevista come condizione per il rilascio delle autorizzazioni alle procedure semplificate di domiciliazione l'utilizzo delle procedure telematiche in esercizio per il trattamento delle dichiarazioni; al riguardo si specifica che sono attualmente in esercizio le procedure telematiche per il regime dell'esportazione definitiva, esportazione abbinata al transito ed importazione (definitiva, reimportazione e perfezionamento attivo).

Si segnala che, ai sensi dell'art.13 della Determinazione, il provvedimento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di questa Agenzia. Ai fini dell'adeguamento delle autorizzazioni alla procedura di domiciliazione e di dichiarazione semplificata preesistenti, da realizzarsi entro il 1° gennaio 2012, devono essere presentate istanze apposite agli organi di rilascio competenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Determinazione.